

Bollettino ufficiale delle leggi

Volume 147
Bellinzona, 19 novembre

44/2021

Decreto del Consiglio di Stato che proroga l'obbligatorietà generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali Cantone Ticino fino al 30 giugno 2024

(del 27 ottobre 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

considerato il decreto del 22 gennaio 2019, con cui il Consiglio di Stato ha conferito il carattere obbligatorio generale a livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali, comprese alcune modifiche contrattuali, fino al 30 giugno 2022;

vista la domanda del 31 agosto 2021 delle parti contraenti, intesa a prorogare la validità del citato decreto fino al 30 giugno 2024;

considerate le pubblicazioni della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 177/2021 del 1° ottobre 2021 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 5 ottobre 2021 (n. di pubblicazione AB04-0000000669);

preso atto che nei termini indicati non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956;
- la legge sull'Ufficio cantonale di conciliazione e sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 14 marzo 2011;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

decreta:

1. È accolta la domanda del 31 agosto 2021 delle parti contraenti intesa a prorogare il conferimento dell'obbligatorietà generale al livello cantonale al contratto collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese forestali fino al 30 giugno 2024.
2. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.
3. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano alle aziende che svolgono lavori e attività forestali:
 - a) selvicoltura e arboricoltura;
 - b) abbattimento alberi;
 - c) esbosco di legname;
 - d) lavorazione e commercio di legname d'energia;
 - e) lavorazione, produzione e commercio di legname d'opera;
 - f) opere forestali di ingegneria naturalistica;
 - g) manutenzione e cura del territorio, della vegetazione, di sentieri, piste e strade forestali.

4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale si applicano a tutti i lavoratori, impiegati amministrativi e apprendisti delle imprese di cui al punto 3, escluso il personale dirigente.
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML) un conteggio dettagliato. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'USML può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali minime ai sensi dell'art. 2 della legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 e degli artt. 1, 2 e 8a della relativa ordinanza del 21 maggio 2003 dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili alle imprese che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio ed entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2024.

Bellinzona, 27 ottobre 2021

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **Manuele Bertoli**

Il Cancelliere: **Arnoldo Coduri**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
l'11 novembre 2021.

Regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005; modifica

(del 17 novembre 2021)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

d e c r e t a :

I

Il regolamento della legge per le famiglie del 20 dicembre 2005 è modificato come segue:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: RLFam

Ingresso

vista la legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni del 15 settembre 2003 (Legge per le famiglie);

vista la legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994,